

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01463/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2020, proposto da Lina Cipriano, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Chiaviello e Monica Ferraioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Reg. Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

***nei confronti***

Antonella Stabile, Pietro Paolo Trolino, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- della nota prot. n. 2721/2020 di esclusione della ricorrente dalle G.P.S. della Provincia di Avellino, classe di concorso A027;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Uff. Scolastico Reg. Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Pierangelo Sorrentino e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, d.l. n. 137/2020;

*Rilevato che:*

- la ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. 2787 del 25/08/2020, con il quale il dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione superiore "F. De Sanctis" di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) ne ha disposto l'esclusione dalle G.P.S. per la classe di concorso A027, esclusione poi formalizzata dall'ATP di Avellino con nota n. 2721 del 4 settembre 2020;

*Preso atto che:*

- come verbalizzato nel corso della camera di consiglio del 16 dicembre 2020, la ricorrente ha comunicato di rinunciare alla proposta domanda di tutela cautelare;  
- nella medesima circostanza ha dichiarato, altresì, di rinunciare all'impugnazione dell'Ordinanza del M.I.U.R. n. 60/2020, insistendo, stante l'impossibilità di raggiungere tutti i potenziali controinteressati, per essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.

*Ritenuto che:*

- appare necessario, come richiesto, provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella pertinente G.P.S. per la classe di concorso A027, di guisa che parte ricorrente deve essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, mediante l'inserzione nel sito *internet* dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ambito territoriale di Avellino, con la indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, del numero di R.G. del presente ricorso, degli estremi del provvedimento impugnato e dell'elenco nominativo dei controinteressati, di una sintesi dei motivi di ricorso e delle relative conclusioni, degli estremi della presente ordinanza, con la aggiunta, in calce, della seguente dicitura: "*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione*

*dell'ordinanza del Tar Campania, Salerno, sezione prima al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";*

- gli adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni quindici dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione; l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, ambito territoriale di Avellino, rilascerà alla parte ricorrente un attestato nel quale si conferma l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), dispone, secondo le modalità indicate in motivazione, l'integrazione del contraddittorio.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati tramite "*Microsoft Teams*");

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

Fabio Di Lorenzo, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Pierangelo Sorrentino**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Pasanisi**

**IL SEGRETARIO**